



**REPUBBLICA ITALIANA**

**la**

**Corte dei conti**

**Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo  
e delle Amministrazioni dello Stato**

formata dai Magistrati: Raffaele DAINELLI, Presidente;

componenti: Valeria CHIAROTTI (collegata attraverso *microsoft teams*),

Antonio ATTANASIO (collegato attraverso *microsoft teams*), Franco MASSI,

Cinzia BARISANO (collegata attraverso *microsoft teams*) e Francesco

TARGIA (relatore).

**nell'adunanza del 30 luglio 2020**

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D.  
del 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 21 marzo 1953, n. 161, concernente modificazioni al  
predetto testo unico;

VISTO l'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive  
modificazioni;

VISTO l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici;

VISTO il decreto legislativo 22 febbraio 2018, n. 17, Codice della protezione civile;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

VISTO il "*Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti*", approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14/2000, modificato, da ultimo, con provvedimento del Consiglio di Presidenza in data 24 giugno 2011 (G.U. n. 153 del 4 luglio 2011);

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 22 febbraio 2020, n. 638;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 4 marzo e 8 marzo 2020;

VISTI i decreti del Direttore centrale dei servizi tecnico logistici e della gestione patrimoniale del Ministero dell'interno n. 15318 in data 30 aprile 2020 di approvazione del contratto n. 29781, stipulato in data 22 aprile 2020 per la fornitura urgente di 40.000 maglie "*polo manica corta*" con la

ditta C.A. S.r.l. e n. 12329 del 16 aprile 2020 di approvazione del contratto n. 29776, stipulato in data 27 marzo 2020 per la fornitura urgente di 40.000 maglie "polo manica corta" con la ditta L.G. s.r.l.;

VISTI i rilievi istruttori in data 5 giugno 2020, formulati dal competente Ufficio di controllo;

VISTE le risposte dell'Amministrazione alle osservazioni dell'Ufficio, pervenute in data 3 luglio 2020;

VISTA la relazione in data 16 luglio 2020, con la quale, ritenendo non superate le censure mosse in precedenza, il Magistrato istruttore, Cons. Rossella BOCCI, ha proposto al Consigliere delegato il deferimento all'Organo collegiale della pronuncia sulla legittimità dei menzionati atti;

VISTA la nota in data 16 luglio 2020, con la quale il Consigliere delegato al controllo sugli atti del Ministero dell'interno, condividendo tale proposta, ha deferito alla Sezione i predetti atti;

VISTA l'ordinanza in data 22 luglio 2020, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'adunanza odierna;

VISTA la nota in pari data, con la quale la Segreteria ha comunicato la predetta convocazione al Ministero dell'interno - Gabinetto e Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale dei servizi tecnico logistici e della gestione patrimoniale e al Ministero dell'economia e delle finanze - Gabinetto e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'interno;

VISTA la memoria trasmessa dal Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale dei servizi tecnico logistici e della gestione patrimoniale in data 28 luglio 2020;

UDITI il relatore, Cons. Francesco TARGIA e, in rappresentanza del Ministero dell'interno, la dott.ssa Catia COLAUTTI, Vice Prefetto e la dott.ssa Daniela PERANZONI, Dirigente tecnico superiore della Polizia di Stato, e per l'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'interno, la dott.ssa Alessandra D'ONOFRIO, Direttore;

con l'assistenza della dott.ssa Angela LA ROCCA, in qualità di Segretario di adunanza.

Ritenuto in

#### **FATTO**

**1.** In data 14 maggio 2020 è pervenuto, per il prescritto controllo preventivo di legittimità, il decreto del Direttore centrale dei servizi tecnico logistici e della gestione patrimoniale del Ministero dell'interno n. 15318 in data 30 aprile 2020 di approvazione del contratto n. 29781, stipulato il 22 aprile 2020 con la ditta C.A. S.r.l., per la fornitura urgente di 40.000 maglie "polo manica corta" per gli operatori impiegati nell'attività di supporto all'esecuzione dei provvedimenti emessi in attuazione della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, proclamato con D.P.C.M. 31 gennaio 2020, con consegna non oltre il 30 luglio 2020.

In data 18 maggio 2020 è, poi, pervenuto l'ulteriore decreto del Direttore centrale dei servizi tecnico logistici e della gestione patrimoniale del Ministero dell'interno n. 12329 del 16 aprile 2020 di approvazione del

contratto n. 29776, stipulato il 27 marzo 2020 con la ditta L.G. S.r.l., avente ad oggetto anch'esso la fornitura urgente e per le medesime finalità, da effettuarsi entro il 30 maggio 2020, di 40.000 maglie "*polo manica corta*".

Entrambi i contratti in esame risultavano stipulati mediante procedura negoziata, ex art. 63, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016 e con applicazione del minor prezzo (art. 95, comma 4), in attuazione e con i poteri in deroga previsti dall'art. 3, comma 3, dell'Ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020 e dall'art.1 dell'Ordinanza n. 638 del 22 febbraio 2020 emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile in attuazione dello stato di emergenza sanitaria, dichiarato dal D.P.C.M. in data 31 gennaio 2020.

**2.** Con fogli di osservazioni in data 5 giugno 2020 l'Ufficio ha chiesto, preliminarmente, chiarimenti in ordine all'oggetto della fornitura, alla "*stretta connessione alle attività emergenziali*" e alla sussistenza dei requisiti, non evincibili dalla motivazione dei provvedimenti, previsti dalle ordinanze di protezione civile nn. 630 e 638 del 2020, per agire in deroga al dettato dell'art. 63, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 50 del 2016.

Nel merito, poi, ha evidenziato la discrepanza tra i prezzi offerti dalle due ditte, l'assenza di una valutazione di congruità e il possibile configurarsi di un immotivato frazionamento della spesa.

Sono state chieste, inoltre, delucidazioni in ordine agli esiti dell'indagine di mercato effettuata tra gli operatori economici del settore merceologico di riferimento.

È stata segnalata, infine, la mancanza di talune certificazioni attestanti il "possesso dei requisiti", a pena di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d'appalto (artt. 80, 83 e 216, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i).

**3.** Con note in data 3 luglio 2020 l'Amministrazione, dopo aver descritto il quadro normativo di riferimento e rappresentato l'esigenza di garantire l'espletamento, in sicurezza, dei compiti affidati alla Polizia di Stato in supporto all'esecuzione dei provvedimenti di protezione civile, ha rappresentato il notevole aumento delle attività di controllo del territorio ed i connessi compiti assegnati alle forze di Polizia di supporto alla esecuzione dei provvedimenti di protezione civile, con conseguente dislocazione in trasferta su territori distanti dalla sede di assegnazione in servizio, anche per lunghi periodi e con turnazioni impegnative, di un gran numero di operatori. Ha segnalato, poi, come detta circostanza ha reso necessario provvedere ad un adeguato ricambio dei componenti della divisa operativa, tra cui figura la "*polo a manica corta*", anche nell'ottica di dover garantire la sicurezza e un idoneo equipaggiamento e protezione dagli agenti virali COVID-19.

Ha fatto presente, inoltre, che la stazione appaltante, considerata anche la chiusura, in esecuzione dei citati provvedimenti governativi emergenziali, delle attività produttive del settore di riferimento, sia in Italia che all'Estero, non ha potuto ragionevolmente procedere con le ordinarie modalità di gara e ha, pertanto, avviato un'indagine sul mercato volta ad acquisire la disponibilità, da parte di operatori economici dello specifico

settore merceologico di riferimento, a fornire, entro e non oltre la data del 30 maggio 2020, un primo quantitativo pari ad almeno "n. 40.000 polo manica corta". L'Amministrazione ha specificato che la predetta richiesta è stata riscontrata positivamente dalla sola ditta L. G. S.r.l., in quanto già in possesso del filato nella quantità necessaria e acquistato per un'altra procedura, conclusasi poi con esito negativo, mentre la ditta C. A. S.r.l., pur manifestando interesse alla fornitura, ha dichiarato di non poter disporre dei materiali nella tempistica fissata e si è resa disponibile a fornire un ulteriore quantitativo di "n. 40.000 maglie polo a manica corta", entro il mese di luglio 2020.

Con riferimento, poi, al possibile frazionamento della spesa il Ministero ha ribadito che l'acquisizione dei manufatti non poteva essere avviata e conclusa utilizzando le ordinarie procedure di gara e che, in considerazione di ciò, il medesimo, permanendo la situazione emergenziale, preso atto della disponibilità da parte della ditta C. A. S.r.l. a fornire un ulteriore quantitativo di "polo a manica corta" alla data del 30 luglio 2020, ha ritenuto di dare corso all'ulteriore acquisizione di "n. 40.000 polo" entro il termine essenziale del 30 luglio 2020, applicando, al contempo, il principio generale di "rotazione degli operatori", come previsto, per le procedure negoziate, dall'ANAC e dalla giurisprudenza amministrativa.

Infine, la stazione appaltante ha ottemperato alla richiesta di trasmettere le certificazioni attestanti il possesso di requisiti ex art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016 originariamente mancanti.

4. Le considerazioni esposte dall'Amministrazione non sono state ritenute dall'Ufficio idonee a superare le perplessità sopra rappresentate.

In particolare, si è rilevato, preliminarmente, la necessità di rimettere alla sede collegiale la questione della sottoponibilità degli atti in esame al controllo preventivo della Corte dei conti, alla luce del disposto dell'art. 122, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in base al quale i contratti relativi all'acquisto dei beni necessari per fronteggiare l'emergenza sanitaria, nonché ogni atto negoziale conseguente posto in essere dal Commissario e dai "soggetti attuatori", espressamente indicati al comma 1 del citato art. 122, non sono sottoposti al "controllo della Corte dei conti, fatti salvi gli obblighi di rendicontazione".

Nel merito, poi, si è osservato che l'acquisto dei capi di abbigliamento in esame, pur se operato da un soggetto (Dipartimento della pubblica sicurezza) che è ricompreso tra quelli legittimati ad agire in deroga alle regole ordinarie del Codice dei contratti, ai sensi delle richiamate ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile nn. 630 e 638 del 2020, non rientra, per il suo oggetto, tra quelle per le quali il predetto regime è stato introdotto - fornitura "strettamente connessa" alle attività volte a prevenire il rischio diffusione Covid 19 - (art. 3, commi 5 e 7, ordinanza n. 630/2020, così come modificata dall'ordinanza n. 638/2020).

Ciò non solo perché le "polo maglia manica corta" non costituiscono DPI "dispositivi di protezione individuale", atti a proteggere dal rischio di esposizione ad agenti biologici, esplicitamente elencati in tre distinte

categorie a livello di regolamentazione europea (Regolamento UE 2016/425), ma soprattutto in considerazione della necessità di assicurare una interpretazione ragionevole e proporzionata del potere *extra ordinem* dell'Amministrazione relativo a "*forniture strettamente connesse alle attività di cui alla presente ordinanza*" (rif. Ord. 630 cit.).

Si è evidenziato, inoltre, che la data di consegna delle polo oggetto della seconda fornitura (30 luglio 2020) appare dettata non da esigenze dell'Amministrazione, ma dalla disponibilità della ditta fornitrice, e che l'Amministrazione non ha dato alcuna risposta alla specifica richiesta dell'Ufficio circa l'esistenza della necessaria valutazione in ordine alla congruità dei prezzi delle due forniture (peraltro differenti nonostante l'identico quantitativo complessivo).

Si sono espresse, in ultimo, perplessità sul corretto svolgimento della procedura di consultazione di mercato, presupposto procedimentale della procedura negoziata, richiamata dall' art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 e dalle Linee Guida n. 4 dell'ANAC, di cui alla delibera nr. 1097 del 26 ottobre 2016, al fine dell'individuazione del migliore contraente, verificando preliminarmente la disponibilità e valorizzando la conoscenza ed esperienza del mercato di riferimento. L'Amministrazione ha prodotto, peraltro solo successivamente alla nota di risposta al rilievo, la relativa documentazione, da cui emerge il coinvolgimento di sole tre ditte, in un settore merceologico di non elevata complessità.

Il Magistrato istruttore ha, pertanto, proposto, con nota in data 16 luglio 2020, il deferimento degli atti in questione alla sede collegiale.

La richiesta e le motivazioni ivi rappresentate sono state condivise dal Consigliere delegato, che ha rimesso gli atti alla Sezione del controllo.

**5.** In data 28 luglio 2020 l'Amministrazione ha presentato un'articolata memoria con la quale ha rassegnato le proprie conclusioni. In particolare, dopo aver indicato il quadro normativo di riferimento, ha evidenziato, ancora una volta, l'incremento dell'attività di controllo del territorio posta in essere in esecuzione delle ordinanze di protezione civile e la conseguente necessità di provvedere ad un adeguato ricambio dei componenti della divisa operativa, al fine di garantire la sicurezza degli operatori rispetto al pericolo di contatto con agenti patogeni. Ha osservato, altresì, che la presenza di una precedente gara andata deserta avrebbe comunque legittimato la stazione appaltante ad espletare una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando e che i termini per la consegna sono stati stabiliti in funzione delle esigenze di fabbisogno dell'Amministrazione dettate dal quadro emergenziale.

Con riferimento, poi, all'indagine di mercato ha rappresentato di aver individuato gli operatori specializzati nella produzione del manufatto in esame, di cui ha enucleato in dettaglio le caratteristiche, sulla base delle domande di partecipazione alle gare bandite per la fornitura del medesimo prodotto nei cinque anni precedenti.

Relativamente alla congruità dei prezzi offerti da entrambi i fornitori ha rilevato che gli stessi debbono ritenersi congrui in quanto ben al di sotto del prezzo palese a base d'asta.

Riguardo il frazionamento della spesa ha, invece, dedotto

l'impossibilità di ricorrere alle ordinarie procedure di gara, la necessità di rivolgersi alle due uniche ditte dichiaratesi disponibili e l'esigenza di rispettare il principio della rotazione.

In ultimo, ha fatto presente che con l'articolo 74 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è stata autorizzata, per il 2020, in favore delle Forze di polizia e delle Forze armate, la spesa di euro 23.681.122,00 per consentire la sanificazione e disinfezione dei locali e dei mezzi e assicurare l'adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale e l'idoneo equipaggiamento.

**6.** Nel corso dell'adunanza i rappresentanti dell'Amministrazione hanno ribadito e precisato le argomentazioni formulate in sede di risposta a rilievo e di memoria scritta.

## **DIRITTO**

**1.** Il Collegio è chiamato a pronunciarsi, preliminarmente, sulla sottoponibilità degli atti in esame al controllo preventivo della Corte dei conti, alla luce del disposto dell'articolo 122, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in base al quale i contratti relativi all'acquisto dei beni necessari per fronteggiare l'emergenza sanitaria, nonché ogni atto negoziale conseguente posto in essere dal Commissario e dai "soggetti attuatori", espressamente indicati al comma 1 del citato articolo 122, non sono sottoposti al "controllo della Corte dei conti, fatti salvi gli obblighi di rendicontazione".

Al riguardo, la Sezione ritiene di dover evidenziare che la richiamata disposizione derogatoria non può trovare applicazione nelle fattispecie in esame sotto il duplice profilo soggettivo ed oggettivo. La stessa, infatti, riguarda il solo Commissario per l'emergenza sanitaria e i soggetti attuatori, nel cui novero non rientrano le Forze di polizia, che, invece, per il disposto dell'art. 13 della legge 2 gennaio 2018, n. 1, *Codice della protezione civile*, unitamente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, alle Forze Armate, agli enti e istituti di ricerca di rilievo nazionale con finalità di protezione civile, all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e al Consiglio nazionale delle ricerche, alle strutture del Servizio sanitario nazionale, al volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile, all'Associazione della Croce rossa italiana, al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, al Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, alle strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale, costituiscono strutture operative della Protezione civile.

Eguale, sotto il profilo oggettivo va osservato che la menzionata deroga al controllo preventivo di legittimità riguarda l'acquisto di determinati beni (farmaci, dispositivi medici e di protezione individuale e ogni bene strumentale utile a contenere e contrastare l'emergenza sanitaria), tra i quali, con ogni evidenza, non possono essere ricompresi gli elementi del vestiario degli operatori della Polizia di Stato, il cui acquisto anche se correlato alla pandemia non può ritenersi strettamente ad essa connesso come meglio evidenziato nel prosieguo.

2. Risolta positivamente la questione della sottoponibilità dei decreti di approvazione dei contratti in esame al controllo della Corte dei conti, il Collegio è chiamato a pronunciarsi, nel merito, sulla conformità degli stessi a legge.

In particolare, va evidenziato che dall'esame della documentazione in atti emerge con chiarezza che entrambi i contratti sono stati sottoscritti a seguito di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, così come modificata dalla successiva ordinanza 22 febbraio 2020, n. 638. Occorre, quindi, verificare la sussistenza dei presupposti per il ricorso da parte dell'Amministrazione alle predette procedure in deroga previste dalla normativa emergenziale. Il riferimento è all'art. 3 della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile in base al quale ai fini dell'acquisizione di lavori, beni e servizi *"strettamente connessi"* all'esigenza di fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto, il Dipartimento della protezione civile, le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile e i soggetti attuatori *"provvedono con la procedura di cui all'articolo 36, anche senza previa consultazione degli operatori economici e con la procedura di cui all'art. 63, comma 2, lett. c), in deroga al comma 6 del medesimo articolo 63"*. È necessario, nello specifico, verificare se l'acquisto delle polo a manica corta da parte di un soggetto, la Polizia di Stato, ricompreso tra le strutture operative del servizio nazionale della protezione civile e, quindi, rientrante tra i soggetti legittimati ad agire in deroga, possa ritenersi ricompreso tra

gli *"interventi urgenti e necessari per la rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità"* e in particolare - ai fini di ciò che qui interessa - *"all'acquisizione di farmaci, dispositivi medici, di protezione individuale e biocidi"*.

A giudizio del Collegio, la risposta non può che essere negativa.

La Sezione pur non ignorando, né sottovalutando l'esigenza evidenziata dall'Amministrazione di fornire agli operatori di Polizia, impegnati nelle attività di controllo del territorio, un numero di capi di abbigliamento adeguato in relazione all'esigenze di un loro pronto ricambio e relativa "sanificazione", osserva come detta necessità, pur se correlata all'emergenza sanitaria in atto, abbia un grado di connessione sicuramente non paragonabile all'acquisto di farmaci, dispositivi medici e di protezione individuale volti ad evitare l'insorgenza di rischi connessi ad agenti virali trasmissibili e, comunque, non appare classificabile come acquisto necessario alla rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità. Siffatte procedure derogatorie, infatti, oltre a comportare una riduzione delle tempistiche di acquisto e a determinare una deroga al principio di trasparenza, possono operare solo in presenza di presupposti caratterizzati dalla straordinarietà. Nel caso in esame, viceversa, non ricorrono le condizioni che legittimano l'Amministrazione a derogare alle regole dell'evidenza pubblica al fine di garantire una maggiore celerità negli affidamenti mediante ulteriori forme di semplificazione delle procedure di appalto, rispetto a quelle già previste per le ipotesi di estrema urgenza.

Si osserva, poi, che l'urgenza della fornitura di complessive n. 80.000 polo sembra ricollegabile a carenze di scorte di magazzino, anziché ad una situazione eccezionale di straordinarietà dovuta alla diffusione del virus, come avvalorato dalla stessa Amministrazione che, nella nota di risposta ai rilievi e nella successiva memoria, riferisce di "*limitate giacenze di magazzino*", a causa dell'esito negativo di una procedura di gara avviata nel 2019 per l'acquisto di 100.000 polo, conclusasi nello stesso anno con la esclusione di tutti i concorrenti "*per mancanza dei requisiti prestazionali prescritti dal capitolato di gara*". Carenze di magazzino cui non è consentito sopperire attraverso procedure in deroga, data la necessità di assicurare una interpretazione ragionevole e proporzionata del potere *extra ordinem* dell'Amministrazione. In presenza di siffatto potere, ciò che rileva e che rende gli atti conforme al principio di legalità è solamente il rispetto del criterio di proporzionalità-congruità, sottolineandosi il carattere della strumentalità intesa come necessaria proporzionalità tra misure straordinarie ed evento imprevisto e come divieto di interventi che prescindono dal contesto emergenziale (cfr. C. Cost. 14/04/1995 n. 127).

**3.** Ciò premesso, il Collegio ritiene di dover verificare, poi, se, sotto altro e diverso profilo, i due decreti all'esame possano ritenersi legittimi. In particolare, la Sezione è chiamata a valutare se, indipendentemente dalla normativa emergenziale non applicabile, come si è detto, ai casi all'esame, ricorrano i presupposti e siano state seguite le procedure previste dal richiamato disposto dell'articolo 63, comma 2, lett. c) del d.lgs. n.50/2016. In particolare, occorre accertare, distintamente per ciascuna delle due

procedure, se sono presenti le ragioni di estrema urgenza che non consentano il rispetto dei tempi previsti per le ordinarie procedure, se gli acquisti hanno riguardato le quantità strettamente necessarie e se sono state effettuate le prodromiche indagini di mercato.

**4.** Con riferimento alla prima, in ordine cronologico, negoziazione (contratto n. 29776 stipulato in data 27 marzo 2020) deve essere osservato che possono ritenersi sussistenti le ragioni di estrema urgenza, data le menzionate carenze di magazzino e le ulteriori non previste necessità collegate all'emergenza sanitaria, e che il numero delle maglie acquistate, sulla base della documentazione prodotta, appare in linea con le necessità dichiarate dall'Amministrazione. Deve, poi, ritenersi essere stata effettuata un'adeguata indagine di mercato, ancorchè attraverso il coinvolgimento di soli tre operatori, anziché i cinque previsti dal comma 6 del menzionato articolo 63 del d.lgs. n. 50/2016, considerati la dichiarata ristrettezza del mercato in ragione delle particolari caratteristiche tecniche del prodotto, l'avvenuta chiusura di alcune fabbriche nelle c.d. zone rosse e il limitato numero di partecipanti alla precedenti procedure, tra cui l'ultima andata deserta.

Ne consegue che il relativo decreto di approvazione n. 12329 del 16 aprile 2020 va dichiarato esente da censure.

**5.** Analogamente non può essere detto per la seconda delle due procedure (contratto n. 29781 stipulato in data 22 aprile 2020). Ciò in quanto non risultano chiare, anche a seguito dell'attività istruttoria effettuata dal competente Ufficio di controllo, le ragioni dell'urgenza

dichiaratamente collegate all'emergenza COVID-19, seppur la data di consegna della fornitura coincida con il giorno precedente la data, al tempo prevista, di cessazione dell'emergenza (31 luglio 2020). Né risultano essere state chiarite le ragioni per cui, a distanza di soli pochi giorni dalla necessaria verifica delle scorte di magazzino, le esigenze di fornitura siano raddoppiate. Inoltre, dalla documentazione prodotta dall'Amministrazione emerge che non è stata esperita una nuova e diversa consultazione di mercato, ma che è stata utilizzata, alla distanza di due mesi, quella effettuata per la prima procedura, non acquisendo neanche la disponibilità della ditta aggiudicataria della prima fornitura, né di quella dichiaratasi non interessata non essendo in grado di rispettare i diversi tempi di consegna previsti (30 luglio e non più 30 maggio).

Non possono, quindi, ritenersi sussistenti nel caso in esame i presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 63 del d.lgs. n. 50/2016, con la conseguenza che il relativo decreto di approvazione (decreto n. 15318 in data 30 aprile 2020) va dichiarato illegittimo.

**6.** Con riferimento, in ultimo, all'evidenziata carenza di valutazione in ordine alla congruità dei prezzi delle due forniture, il Collegio nel prendere atto di quanto evidenziato dal Dipartimento in ordine al loro ammontare inferiore alla base d'asta, si ritiene di dover evidenziare, per il futuro, l'esigenza di una valutazione più approfondita. Infatti, pur se preceduti da analoghe valutazioni tecnico-economiche, i due valori (base d'asta e valore congruito) possono tra loro differire, nei casi in cui la base d'asta sia stata

costruita sulla base di costi standardizzati o elenchi prezzi, senza tener conto dei ribassi conseguiti in analoghe recenti procedure di gara.

**P Q M**

- ammette al visto e alla conseguente registrazione il D.D. n.12329 del 16 aprile 2020;
- ricusa il visto e la conseguente registrazione al D.D. n.15318 del 30 aprile 2020.

Il Presidente

(Raffaele DAINELLI)

Il Relatore

(Francesco TARGIA)

Depositata in Segreteria il 13 agosto 2020

Il Dirigente

Massimo BIAGI